



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 21774/2024 R.G. promossa da:

Parte_1 **P.IVA_1**) rappresentata e difesa dall'avv. PICCARDO STEFANO ALBERTO ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in 20122 Milano, Corso di Porta Romana n. 6
PARTE OPPONENTE

contro

Controparte_1

P.IVA_2) rappresentata e difesa dall'avv. TURCO ANGELO , presso il cui studio in Napoli, via
Cirillo n. 13, è elettivamente domiciliata

PARTE OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

PER PARTE OPPONENTE:

IN VIA PRELIMINARE DI MERITO

*Dichiarare la incompetenza e la improponibilità della domanda di ingiunzione
avanti l'Autorità Giudiziaria, in forza della Clausola Arbitrale contenuta nei
contratti azionati dalla ricorrente, convenuta in opposizione;
conseguentemente dichiarare inefficace nullo e/o revocare il Decreto Ingiuntivo
opposto N° 7644/2024 R.G. 18776/24 emesso dal Tribunale di Milano con
decreto di accoglimento del 23-31 Maggio 2024;*

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:

*- Dichiarare nullo/annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 7644/2024
R.G. 18776/24 emesso dal Tribunale di Milano con decreto di accoglimento
del 23-31 Maggio 2024 per difetto dei presupposti legittimanti di fatto e di
diritto, come dedotto in narrativa;
- dichiarare non dovute le somme richieste da **CP_1** così come i pagamenti effettuati da **Pt_1** , con
accessoria condanna di restituzione di quanto pagato – senza titolo – da **Pt_1** in favore di **CP_1**
stessa.*

IN OGNI CASO:

- Con vittoria di spese, diritti e onorari, 15% rimborso forfettario, oltre IVA e CPA nella misura di legge.

PER PARTE OPPOSTA:

dichiarare inammissibile l'opposizione per difetto di motivazione in ordine alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto

1. *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 7644/2024 (RG n.18776/2024), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di [...]

Controparte_1 (in prosieguo, *CP_1*), della somma di € 296.156,64, oltre interessi e spese, a titolo di compenso (già detratti gli acconti versati) per assistenza alle attività di progettazione, predisposizione di piani di fattibilità, valutazioni e studi di impatto ambientale, organizzazione tecnica, direzione ed esecuzione dei lavori di trattamento superficiale, pattuiti in 19 contratti di *engineering* stipulati nel 2022.

L'opponente ha eccepito che i contratti allegati a fondamento della domanda monitoria sono simulati e inefficaci, che essi sono una “mera copertura formale di altri rapporti” e che attraverso essi è stata perpetrata una truffa “ai danni di *Pt_1* stessa e del suo socio unico e legale rappresentante *Per_1* [...]”, consistente nel far assumere alla società opponente obbligazioni pecuniarie per complessivi € 250.000,00 a fronte della cessione di crediti IVA per circa € 450.000,00, crediti rivelatisi inesistenti. Ha affermato che l'operazione illecita ha visto coinvolte anche altre società, tutte appartenenti ad un medesimo gruppo, società che egli, ad eccezione di *CP_1*, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale, Sezione Specializzata Imprese.

Ha pure allegato che le prestazioni contrattuali allegate da *CP_1* a fondamento della domanda monitoria non sono mai state eseguite.

Ha chiesto, in via preliminare, la riunione della presente causa a quella menzionata.

Ha concluso per la revoca del decreto opposto: in via principale, per improponibilità della domanda monitoria, stante la clausola arbitrale pattuita all'art. 10 di tutti i contratti azionati, e, in subordine, “per difetto dei presupposti legittimanti di fatto e di diritto”. In ulteriore subordine, ha chiesto la riduzione dell'importo ingiunto in pagamento.

Radicatosi il contraddittorio, la società opposta ha, in primo luogo, contestato la riferibilità ad essa dei presunti illeciti riferiti da controparte e si è opposta alla riunione del giudizio all'altro menzionato.

Ha dedotto che la sussistenza del credito ingiunto è dimostrata dal fatto che tutte le fatture inviate all'opponente non sono mai state contestate da Pt_1 e che questa ha corrisposto, nel corso dei rapporti, quattro acconti.

Quanto alla clausola arbitrale, ha eccepito che: (i) essa “non è prevista a pena di inammissibilità o improcedibilità e ancora di improponibilità prima di quella giudiziaria, essendo le parti libere di agire in merito anche direttamente in via giudiziaria”; (ii) concerne solo eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione del contratto, mentre nel caso in esame viene in questione solo il pagamento del corrispettivo pattuito.

Previa concessione della provvisoria esecutività, ha concluso chiedendo di dichiarare “inammissibile l'opposizione per difetto di motivazione in ordine alla mancata esecuzione della prestazione” contrattuale e di confermare il decreto ingiuntivo.

Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il giudice non ha concesso la provvisoria esecutività e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza ex art. 189 c.p.c.. La scrivente, subentrata nella trattazione, ha riservato la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c..

2. L'eccezione di improponibilità della domanda è fondata.

Tutti i contratti allegati a fondamento della domanda monitoria contengono, all'art. 10, la seguente *Clausola arbitrale: Tutte le questioni e controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla decisione di un Collegio di tre arbitri liberi, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo designato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. La pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come manifestazione della stessa volontà delle parti e da queste dovrà essere immediatamente eseguita*”.

A detta della società opposta, *tale clausola è inoperante, segnatamente per tali motivi: a) la stessa non è prevista a pena di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità rispetto alla fase giudiziaria, e che pertanto la sua attivazione è rimessa alla scelta delle parti; b) il giudizio de quo non investe ragioni di interpretazione e/o esecuzione del contratto bensì “il pagamento di un servizio” ampiamente riconosciuto nella sua esistenza, sia perché mai contestate le richieste stragiudiziali formulate nei confronti dell'odierna opponente, sia perché la stessa vi ha data esecuzione attraverso il pagamento di ben tre acconti.*

Entrambi gli assunti sono palesemente destituiti di fondamento.

La improponibilità della domanda giudiziale è la naturale ed ovvia conseguenza giuridica della pattuizione della clausola arbitrale e non occorre, ai fini della sua efficacia ed “operatività”, che venga in essa espressamente menzionata. Solo se entrambe le parti rinunziano ad avvalersi della clausola, anche tacitamente, ossia agendo o resistendo in giudizio senza invocarla, la competenza degli arbitri è superata a favore di quella dell’Autorità Giudiziaria, fattispecie non ricorrente nel caso in esame.

Con riguardo all’altro profilo, la presente controversia verta proprio sull’esecuzione dei contratti, giacché il pagamento del corrispettivo negoziale costituisce adempimento dei patti e rientra a pieno titolo nell’ambito previsto dalla clausola.

Trattandosi di arbitrato irrituale, la domanda monitoria è improponibile innanzi al giudice ordinario.

In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolte, della natura documentale della lite e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto, si liquidano come da dispositivo nei parametri minimi tariffari.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo n. 7644/2024 (RG n.18776/2024) e condanna [...] [...]

Controparte_1 alla refusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute ed in € 634,00 per esborsi.

Milano, 14/06/2026.

Il Giudice

Francesca Savignano